

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4916 del 15/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa impresa individuale Rossi Fabio per impianto denominato Molino del Dottore e destinato ad attività di molitura cereali, panificazione e vendita farine e derivati (pane e dolci), sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Rodiano n. 751/A, loc. Cà Bortolani di Savigno.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5101 del 15/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale **Rossi Fabio** per l'impianto denominato "Molino del Dottore" e destinato ad attività di molitura cereali, panificazione e vendita farine e derivati (pane e dolci), sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Rodiano n. 751/A, loc. Cà Bortolani di Savigno.

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa all'impresa individuale Rossi Fabio (C.F. RSSFBO80P18A944P e P.I. 02309421200) per l'impianto denominato "Molino del Dottore" e destinato ad attività di molitura cereali, panificazione e vendita farine e derivati (pane e dolci), sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Rodiano n. 751/A, loc. Cà Bortolani di Savigno, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga l'**impresa individuale Rossi Fabio** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale Rossi Fabio (C.F. RSSFBO80P18A944P e P.I. 02309421200) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Rodiano n. 843, loc. Cà Bortolani di Savigno, ed impianto, denominato "Molino del Dottore", sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Rodiano n. 751/A, loc. Cà Bortolani di Savigno, ha presentato, nella persona di Dante Mengoli in qualità di Procuratore Speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 25/05/2017 (Prot. n. 26047) e in data 24/06/2017 (Prot. n. 32663) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 41768 del 10/08/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/08/2017 al PGBO/2017/19087 e confluito nella **Pratica SINADOC 24308/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, comprensiva della dichiarazione del Titolare che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata dalla Provincia di Bologna con atto IP 5279/2013, N. 2147/2013, P.G. n. 147642 del 24/10/2013.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il Comune di Valsamoggia, alla data odierna in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative di carattere ambientale ed urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **I** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta e preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivi ostativi di carattere ambientale ed urbanistico ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 15/09/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto impresa individuale ROSSI FABIO denominato “MOLINO DEL DOTTORE”
Comune di Valsamoggia (BO), via Rodiano n. 751/A, loc. Cà Bortolani di Savigno**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche “per legge” in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (Canale di scolo sotterraneo delle acque del mulino che recapita nel Torrente Venola) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge”, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge provenienti dall’attività di molitura cereali, panificazione e vendita farine e derivati (pane e dolci) e di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici della connessa unità abitativa.

Le acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge provenienti dall’attività di molitura cereali, panificazione e vendita farine e derivati (pane e dolci) derivano dalle cucine e dai lavelli del laboratorio e dell’area cottura, preventivamente trattate mediante 2 degrassatori prima di essere trattate, assieme alle acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici connessi all’attività mediante 2 Fossa Imhoff. Successivamente tali reflui sono ulteriormente trattati, assieme alle acque reflue domestiche della connessa unità abitativa, in impianto di depurazione mediante filtro percolatore anaerobico da 15 A.E.: a valle del filtro percolatore anaerobico, prima dello scarico, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni. Le acque reflue domestiche derivate dalla cucina e dai servizi igienici della connessa unità abitativa sono preventivamente trattate mediante fossa Imhoff e degrassatore, quest’ultimo per i soli reflui derivanti dalla cucina, prima di essere trattate, assieme alle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge, in impianto di depurazione mediante filtro percolatore anaerobico da 15 A.E.: a valle del filtro percolatore anaerobico, prima dello scarico, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine 3 immissioni in acque superficiali (2 nel canale di scolo sotterraneo delle acque del mulino che recapita nel Torrente Venola ed 1 nel Torrente Venola) di acque meteoriche di

dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

1. Ai fini della validità dell'AUA, **entro il 31/12/2017**, il Titolare dello scarico deve trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna:
 - a) la documentazione attestante la corretta esecuzione degli interventi edilizi di ampliamento del locale laboratorio/cottura (che hanno comportato l'introduzione di un degrassatore e di una fossa tipo Imhoff a potenziamento del sistema esistente e la ricollocazione del blocco degli impianti di depurazione in una zona adiacente allo stabile oggetto dell'ampliamento) oggetto della precedente autorizzazione allo scarico in acque superficiali della Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5279/2013, N. 2147/2013, P.G. n. 147642 del 24/10/2013;
 - b) una planimetria digitale aggiornata nella quale dovranno essere chiaramente individuate tutte le reti fognarie presenti (industriali assimilate alle domestiche, domestiche, meteoriche), i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti (fosse Imhoff, degrassatori, filtro percolatore anaerobico) e il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico.
2. Considerato che lo scarico non risulta sia stato mai oggetto di segnalazioni di incompatibilità ambientale e che l'attività svolta ed il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue originate non sono stati oggetto di modifiche rispetto alla situazione già precedentemente autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/1999, non si ritiene necessario richiedere ulteriori adeguamenti del sistema di trattamento delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro in seguito ad ampliamento dell'attività produttiva svolta, a modifica quali-quantitativa delle acque reflue originate, in seguito ad accertati ed evidenti fenomeni di incompatibilità ambientale dello scarico, per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto precedentemente autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
5. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
6. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

7. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
- a) le fosse Imhoff siano dotate di idonee tubazioni di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) la massa filtrante del filtro batterico anaerobico abbia altezza compresa tra m 0,90 e m 1,50;
 - c) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - d) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - f) i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatori, fosse Imhoff e filtro percolatore anaerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - g) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro percolatore anaerobico si dovrà procedere al controlavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
 - h) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - i) le acque meteoriche, raccolte da rete dedicata, siano smaltite a cielo aperto utilizzando fossi e scoline che garantiscano il regolare deflusso delle acque a valle;
 - j) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;

- k) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione delle sponde del corpo idrico ricettore, per un tratto di almeno 15 m a valle del punto di immissione del canale di scolo sotterraneo che recapita nel Torrente Venola, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
- l) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
8. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
10. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
11. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
12. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Pratica Sinadoc 24308/2017

Documento redatto in data 15/09/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.